

COMUNE DI SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO
PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE

Approvato con delibera Commissario Straordinario n°201 del 05.10.2010

INDICE

- Art. 1 - Oggetto.
- Art. 2 - Il gonfalone.
- Art. 3 - Custodia del gonfalone.
- Art. 4 - Uso del gonfalone.
- Art. 5 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente.
- Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone.
- Art. 7 - Porta gonfalone, scorta e collocazione del gonfalone.
- Art. 8 - Lo stemma.
- Art. 9 - Uso dello stemma.
- Art. 10 - Riproduzione dello stemma.
- Art. 11 - L'uso e la riproduzione dei segni identificativi dell'Amministrazione Comunale.
- Art. 12 - Entrata in vigore.

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art.2, comma 2, dello Statuto del Comune, ed in relazione al disposto dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000, disciplina l'uso del gonfalone o vessillo e dello stemma comunali.

Art. 2 - Il gonfalone.

Il Gonfalone del Comune di Siderno (RC), per come descritto nell'allegato **A**) dello Statuto comunale, è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale e forma affetto di identificazione statutaria.

Art. 3 - Custodia del gonfalone.

1. Il gonfalone è custodito nella sala del Consiglio comunale.

Art. 4 - Uso del gonfalone.

1. Ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 7 aprile 2000, n.121, Il Comune fa uso del Gonfalone cui spetta il posto d'onore, accompagnato sempre della Bandiera nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul Gonfalone).

2. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

3. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

4. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di illustri personalità che hanno conferito onore e visibilità alla città.

Art. 5 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente.

1. La Giunta Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni giuridicamente riconosciuti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

2. L'invio del gonfalone, per la dignità dell'Ente, è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

3. Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative di rilevanza pubblica organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone.

1. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

2. L'esposizione del gonfalone alle manifestazioni pubbliche deve essere sempre espressione dell'Ente e della comunità che rappresenta ed esposto in un ambito in cui sono esposte sempre bandiere e vessilli ufficiali e non bandiere non riconosciute o vessilli contenenti simboli privati, insegne partitiche, simboli di associazioni private o di organismi non riconosciuti.

Art. 7 - Porta gonfalone, scorta e collocazione del gonfalone.

1. Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente del Corpo di Polizia Municipale in alta uniforme e un dipendente che svolge le funzioni di gonfaloniere.

2. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone civico deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.

3. Se alla cerimonia presenzia il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.

4. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore a destra del tavolo di presidenza.

5. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

Art. 8 - Lo stemma.

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma per come descritto nell'allegato **B)** dello Statuto comunale. Dello Stemma fa parte il logotipo "Corona di Città".

Art.9 – Uso dello Stemma.

1. Lo stemma comunale ha lo scopo di contraddistinguere il Comune di Siderno in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione poste in essere dal Comune stesso, è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta a chiunque di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 2.

2. Contraddistingue inoltre la partecipazione del Comune ad iniziative promosse ed attuate a qualsiasi titolo e forma con enti locali, enti pubblici, società, associazioni e cittadini, sempre nell'interesse pubblico locale. In tali casi l'uso dello Stemma viene autorizzato tramite un atto del Responsabile di U.O. competente dell'iniziativa o attività in base alla quale viene richiesto il permesso, previa direttiva della Giunta Comunale. L'autorizzazione all'uso è obbligatoria.

Art. 10 - Riproduzione dello stemma.

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;

- sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali, sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune di Siderno e su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

Art. 11 - L'uso e la riproduzione dei segni identificativi dell'Amministrazione.

L'uso e la riproduzione dei segni identificativi nell'Amministrazione Comunale devono avvenire con cautela necessaria ad assicurare che non vi sia strumentalizzazione del simbolo e ambiguità oggettive. In caso di violazione nell'utilizzo dei simboli identificativi del Comune ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo n.267/2000.

Art. 12 – Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.